REGOLAMENTO (CEE) N. 2056/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1973

che fissa gli importi compensativi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica [1], firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972 e modificato con decisione del 1° gennaio 1973 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine [3], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che gli importi compensativi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine fino al 31 luglio 1973 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 234/73 e dal regolamento (CEE) n. 467/73 della Commissione, del 31 gennaio 1973 [4];

considerando che gli importi compensativi applicabili ai suini macellati a decorrere dal 1° agosto 1973 dovranno essere calcolati, sulla base degli importi fissati per tali prodotti nel regolamento (CEE) n. 234/73, in funzione della variazione degli importi compensativi applicabili per la quantità di cereali da foraggio necessaria per produrre un chilogrammo di carne suina nella Comunità;

considerando che gli importi compensativi applicabili nello stesso periodo ai prodotti diversi dai suini macellati devono essere derivati dall'importo compensativo applicabile ai suini macellati per mezzo di coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a) del regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [5], modificato da ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione;

considerando che il calcolo degli importi compensativi applicabili per la Danimarca conduce ad un importo minimo; che è pertanto opportuno, in applicazione dell'articolo 55, paragrafo 4 dell'atto di adesione, non fissare alcun importo compensativo per tale paese;

considerando che il Comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili dal 1° agosto 1973 al 31 luglio 1974 per i prodotti del settore delle carni suine negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

[1] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
[2] GU n. L 2 del 1°. 1. 1973, pag. 1.
[3] GU n. L 29 del 1°. 2. 1973, pag. 1.
[4] GU n. L 53 del 26. 2. 1973, pag. 42.
[5] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

ALLEGATO (1)

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi u.c./100 kg	
		Regno Unito	Irlanda
01.03	Animali vivi della specie suina:		
	A. delle specie domestiche:		
	II. altri:		
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	7,48	3,00
	b) non nominati	8,80	3,52
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
	A. Carni:		
	III. della specie suina:		
	a) domestica:		
	1. Carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11,44	4,58
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	16,93	6,78
	3. Spalle, anche in parti, non disossate	13,27	5,31
	4. Lombate, anche in parti, non disossate	17,62	7,05
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	9,50	3,80
	6. Altre	17,62	7,05
	B. Frattaglie:		
	II. altre:		
	a) della specie suina domestica:		
	1. Teste, anche in parti, gole	3,66	1,47
	2. Zampe, code	1,03	0,41
	3. Rognoni	12,01	4,81
	4. Fegati	13,84	5,54
	5. Cuori, lingue, polmoni	6,86	2,75
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	10,07	4,03
	7. Altre	10,07	4,03
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
	A. Lardo:		
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	4,58	1,83
	II. secco o affumicato	5,38	2,15
	B. Grasso di maiale	3,20	1,28

(1) In caso di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 234/73 del Consiglio che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine la percezione o la concessione degli importi compensativi fissati in questo allegato sono limitate agli importi fissati dalla Commissione in virtù dell'articolo 3 sopraccitato.

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi u.c./100 kg	
		Regno Unito	Irlanda
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili) salate o in salamoia, secche o affumicate:		
	B. della specie suina domestica:		
	I. Carni:		
	a) salate o in salamoia:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	11,44	4,58
	2. mezzene bacon, ¾ sides, spencers o middles:		
	aa) mezzene bacon	14,87	5,95
	bb) spencers	14,87	5,95
	cc) ¾ sides o middles	16,36	6,56
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati	16,93	6,78
	4. Spalle, anche in parti, non disossate	13,27	5,31
	5. Lombate, anche in parti, non disossate	17,62	7,05
	6. Pancette (ventresche), anche in parti	9,50	3,80
	7. Altre	17,62	7,05
	b) secche o affumicate:		
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	16,36	6,55
	2. mezzene bacon, ¾ sides, spencers o middles:		
	aa) mezzene bacon	16,36	6,55
	bb) spencers	16,36	6,55
	cc) ¾ sides o middles	17,96	7,19
	3. Prosciutti, anche in parti, non disossati:		
	aa) leggermente secchi o leggermente affumicati	21,74	8,70
	bb) altri	30,77	12,32
	4. Spalle, anche in parti, non disossate:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	15,22	6,09
	bb) altri	24,14	9,66
	5. Lombate, anche in parti, non disossate:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	22,88	9,16
	bb) altre	30,43	12,18
	6. Pancette (ventresche), anche in parti:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	10,87	4,35
	bb) altre	15,79	6,32
	7. Altre:		
	aa) leggermente secche o leggermente affumicate	22,88	9,16
	bb) non nominati	30,77	12,32
	II. Frattaglie:		
	a) Teste, anche in parti, gole	3,66	1,47
	b) Zampe, code	1,03	0,41
	c) Rognoni	12,01	4,81
	d) Fegati	13,84	5,54
	e) Cuori, lingue, polmoni	6,86	2,75
	f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	10,07	4,03
	g) altre	10,07	4,03

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importi compensativi u.c./100 kg	
		Regno Unito	Irlanda
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti con solventi:		
	A. Strutto ed altri grassi di maiale:		
	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)	4,35	1,74
	II. altri	4,35	1,74
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	A. di fegato	16,70	6,69
	B. altri (b)		
	I. salsicce e salami, stagionati anche da spalmare, non cotti	27,23	10,90
	II. non nominati	19,22	7,69
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie:		
	A. di fegato:		
	II. altre	15,33	6,14
	B. altre:		
	III. non nominate:		
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:		
	1. 80 % o più di carne e frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine:		
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	28,83	11,54
	bb) Spalle, anche in parti	24,02	9,62
	cc) Altre	16,36	6,55
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura e origine	13,61	5,45
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine	8,01	3,21

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) L'importo compensativo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.

Nota: Per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c), 15.01 A I, 16.01 A, 16.02 A II, della tariffa doganale comune per i quali il dazio è stato consolidato in seno al GATT gli importi compensativi sono limitati all'importo derivante da tale consolidamento.